

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Preavviso di fermo amministrativo: l'impugnazione va proposta al giudice dell'esecuzione o al giudice di merito?**

*Confermato che il preavviso di fermo impugnabile (in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva), e ciò anche quanto il preavviso di fermo che non attenga a pretese tributarie, va osservato che il preavviso di fermo amministrativo non è atto dell'esecuzione, con la conseguenza che l'opposizione non può essere presentata al giudice dell'esecuzione ex art. art. 615, comma 2, c.p.c., bensì al giudice del merito; tuttavia, l'errata qualificazione data dalla parte alla azione proposta non impedisce al giudice di procedere, qualificandola diversamente.*

**Tribunale di Teramo, sentenza del 12.2.2015, n. 464**

*...omissis...*

Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione sotto tre aspetti, in primo luogo assumendo la non autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo; in secondo luogo, l'improponibilità di una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., secondo quanto stabilito dall'art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973; in terzo luogo, l'ammissibilità dell'opposizione ad un atto procedimentale solo per quanto riguarda i vizi propri dell'atto stesso.

Il preavviso di fermo amministrativo è stato effettivamente ritenuto, in anni passati, atto non autonomamente impugnabile, ma quell'orientamento giurisprudenziale è stato più recentemente rivisto dalla giurisprudenza (Cass. S.U 10672/09, Cass. 701/14) che, in materia di riscossione delle imposte, ha ritenuto il preavviso di fermo impugnabile "in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva"; e il principio può essere richiamato anche con riferimento al preavviso di fermo che non attenga a pretese tributarie.

Quanto alla proponibilità di azione ex art. 615 c.p.c. si osserva che la presente causa è stata introdotta dal xxxX con ricorso ai sensi del secondo comma della legge in esame, e si deve riconoscere che l'indicazione normativa (cui ha fatto seguito l'intervento, in prima battuta, del Giudice dell'Esecuzione) è impropria: il preavviso di fermo amministrativo, infatti, non è atto dell'esecuzione (Cass. 26052/11), dunque l'opposizione non può essere presentata al GE (art. 615/2 c.p.c.) bensì al giudice del merito; tuttavia, l'errata qualificazione data dalla parte alla azione proposta non impedisce al giudice di procedere, qualificandola diversamente.

In ogni caso, l'art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 detta norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, mentre nella fattispecie la ragione creditoria si fonda su pretese sanzionate per inosservanza di leggi in materia di assunzione del personale dipendente.

In conclusione, l'azione proposta da X deve considerarsi ammissibile; vero è, in ogni caso, che essa può essere esaminata solo per quanto attiene ai vizi propri del preavviso, irrilevanti essendo in questo giudizio i motivi di opposizione alla sanzione amministrativa così come quelli di opposizione alle cartelle esattoriali. Come vizio proprio del fermo, xxxX da un lato lamenta che xxxX ha notificato il preavviso di fermo nonostante che la Commissione Tributaria Regionale avesse sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado tributario (che aveva respinto il ricorso) nonché della cartella di pagamento; da altro lato afferma l'inesistenza della stessa notifica del preavviso, poiché effettuata con il servizio postale ma senza l'intervento di alcuno dei soggetti abilitati dalla legge (ufficiali di riscossione, agenti di Polizia Municipale, messi comunali).

Le censure non sono condivisibili: quanto alla prima, si osserva che un provvedimento interinale di sospensione, come tutti quelli aventi natura sostanzialmente cautelare, ha efficacia fino a quando non sopraggiunge il provvedimento che definisce il processo; con la conseguenza che la sentenza della CTR, che ha dichiarato il difetto della giurisdizione speciale, ha travolto e posto nel nulla tutte le precedenti pronunce, ivi compresa quella di sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale.

Al momento della notifica del preavviso non vi era pertanto alcun provvedimento che impedisse ad E. di procedere in tal senso.

Quanto alle formalità di notifica del preavviso di fermo, si rileva che a norma dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza necessità di compilazione di una relata di notifica (Cass. 14327/09, Cass. 6395/14, Cass. 16949/14).

Pertanto anche questo motivo di opposizione è infondato.

Quanto, infine, agli sviluppi successivi all'introduzione della presente causa - in particolare al fatto che, essendo stato respinto il ricorso contro la pretesa sanzionatoria e contro le cartelle esattoriali, xxx ha chiesto ed ottenuto da xxxxx la facoltà di estinguere il debito ratealmente - si tratta di vicende che non attengono alla legittimità dell'atto qui opposto.

La domanda è respinta. Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione proposta xxxxxx e lo condanna a rifondere alla controparte le spese del processo, liquidate in € 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Firenze, il 9 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---